



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **49**

DEL **13/12/2018**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 15:55, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 BURCHI DAVIDE	X	
2 ARESU SANDRA	X	
3 ASONI RENATO		X
4 CABIDDU ANDREA	X	
5 MARONGIU CINZIA	X	
6 MARONGIU DONATO	X	
7 MULAS ALESSIA	X	
8 PILIA RENATO	X	
9 SECCI MICHELE		X

	Presenti	Assenti
10 STOCHINO MATTEO	X	
11 TEGAS MICHELA		X
12 ZITO SALVATORE	X	
13 FERRELI DAVIDE		X
14 ANEDDA MONICA	X	
15 LIGAS SIMONE		X
16 TEGAS MARIA	X	
17 BALLOI MIRKO	X	

Totale n. 12 5

Assume la presidenza **Matteo Stochino** in qualità di Presidente .

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

RENATO PILIA
MIRKO BALLOI

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di favorire l'aggregazione tra i cittadini mediante iniziative che ne favoriscano l'inserimento nel tessuto sociale della comunità;
- tra gli strumenti con cui realizzare tale obiettivo assume particolare rilievo la collaborazione con i soggetti attivi nella società civile che si rendono promotori di iniziative e attività di rilevante interesse pubblico in ambiti culturali, educativi, ricreativi e sportivi, creando occasioni di aggregazione e coesione sociale.

RILEVATA la necessità di una regolamentazione unitaria per la concessione del patrocinio dell'ente e dell'utilizzo dello stemma comunale per le iniziative proposte.

DATO ATTO che trattandosi di un atto regolamentare di valenza generale, la sua adozione rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

CONSIDERATO che la frequente presentazione delle istanze volte ad ottenere il patrocinio e l'utilizzo dello stemma dell'ente comporta un significativo aggravamento dell'attività amministrativa e che si rende opportuno individuare modalità di valutazione discrezionali atte a favorire uno snellimento ed una più rapida applicazione delle procedure di conferimento.

VISTO il *"Regolamento per la concessione del Patrocinio e l'utilizzo dello Stemma comunale"*, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza contabile.

UDITO il Presidente del Consiglio comunale, Matteo Stochino, illustrare il contenuto del presente atto, come riportato nel file audio/videodella seduta - consultabile sul sito istituzionale dell'Ente - cui si rinvia.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto comunale.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per le considerazioni in premessa esposte e che qui si intendono interamente richiamate:

DI APPROVARE, nei suoi undici articoli, il *"Regolamento per la concessione del Patrocinio e l'utilizzo dello Stemma comunale"*, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area degli Affari Generali di predisporre la modulistica ai sensi del suddetto Regolamento.

DI PUBBLICARE il suddetto regolamento all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Data, 06/12/2018	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI F.to Marco Lai
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Data,	IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Matteo Stochino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2018:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 02/01/2019, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 18/12/2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 13/12/2018

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

ART. 3 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

ART. 4 - ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 6 - REQUISITI OGGETTIVI ED ESCLUSIONI

ART. 7 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 8 - ONERI FISCALI E TRIBUTARI

ART. 9 – SANZIONI

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ'

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità di concessione del patrocinio nonché dell'utilizzo dello Stemma del Comune di Lanusei.

Art. 2 – Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione discrezionale da parte del Comune di Lanusei ad iniziative, elencate nel presente articolo e nel successivo art. 6, e il conseguente riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Lanusei nella *home page* di cui è titolare il soggetto richiedente;
- d) corsi, seminari, *workshop* e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

2. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Lanusei".

3. Il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente la richiesta dovrà essere formulata volta per volta.

4. La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi economici, la fornitura di servizi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

5. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Art. 3 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato è autorizzato a riprodurre lo stemma del Comune di Lanusei su tutti i materiali promozionali dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, *brochure*, pubblicazioni, ecc.), secondo le Indicazioni fornite dal Comune di Lanusei. E' altresì autorizzata la divulgazione attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, etc ...).

2. Il Comune verifica i contenuti della bozza di stampa e si riserva di richiedere modifiche all'impostazione grafica.

3. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

Art. 4 – Organo competente alla concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso con deliberazione della Giunta comunale.
2. L'Amministrazione comunale dichiarerà la decadenza dal patrocinio senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta, qualora:
 - a) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso risultino di fatto difformi da quelle indicate nella richiesta di patrocinio e assentite dal Comune, in base ai criteri dettati con il presente Regolamento;
 - b) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso siano sconvenienti o possano arrecare un danno d'immagine per l'Amministrazione.
 - c) il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa senza aver dato tempestiva comunicazione all'Ente.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del patrocinio comunale soggetti pubblici e privati.

Art. 6 – Requisiti oggettivi ed esclusioni

1. Il patrocinio è concesso di norma ad iniziative senza fini di lucro, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, rilevanti per la comunità locale e/o per la promozione e valorizzazione dell'immagine della Città. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate al di fuori dei confini comunali, purché tali da valorizzare anche il territorio e la comunità Lanuseina.
2. A maggior specificazione di quanto stabilito all'articolo 2, il Patrocinio del Comune di Lanusei potrà essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - c) iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione della città, producano un indotto economico complessivamente rilevante per la città;
 - d) iniziative caratterizzate dalla collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
 - e) iniziative che prevedono il coinvolgimento di esperti o personalità di rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche.
3. Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione di patrocinio le istanze relative a iniziative e manifestazioni:
 - a) promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - b) non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Lanusei;
 - c) già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza. A tal proposito, il Comune di Lanusei si riserva la possibilità di concedere il Patrocinio ad iniziative già iniziate qualora esse vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, meritevoli di accoglimento.

Art. 7 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. L'Amministrazione mette a disposizione sul proprio sito *internet* le modalità di concessione del patrocinio e il modello di domanda di patrocinio.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere:

- a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del legale rappresentante e/o del soggetto richiedente;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore.
- c) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- d) i destinatari dell'iniziativa;
- e) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
- f) i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
- g) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'impegno al rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione riguardo l'utilizzo dello stemma del Comune di Lanusei.
- h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio o la sponsorizzazione dell'iniziativa;
- i) la dichiarazione comprovante di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
- j) l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
- k) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- l) lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso del Comune di Lanusei dichiarazione che l'Ente è già in possesso della documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione;
- m) in presenza di iniziative con scopo di lucro, informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate al precedente art. 6, c. 2.

3. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa.

4. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta l'ente comunicherà agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Questi ultimi, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno diritto a presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. La comunicazione da parte dell'ente di eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte degli istanti. Del mancato accoglimento di tali osservazioni ne è data ragione nella motivazione della decisione finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 8 – Oneri fiscali e tributari

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale. Per la misura dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni si rinvia alla normativa nazionale e regolamentare vigente tempo per tempo in materia.

Art. 9 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Lanusei vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimenti dei danni eventualmente subiti. In ogni caso, per l'uso improprio dello Stemma comunale verrà comminata una sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Art. 10 – Trattamento dei Dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lanusei, con sede a Lanusei in Via Roma, 98.

Il trattamento dei dati relativi alla richiesta di patrocinio e/o utilizzo dello stemma comunale presso il Comune di Lanusei è a cura del soggetto incaricato *pro tempore* dal Comune, il cui nominativo viene fornito dall'Ufficio competente. Egli viene identificato come responsabile del trattamento e protezione dei dati, utilizzati unicamente ai fini del procedimento per la concessione del gratuito patrocinio. L'eventuale rifiuto di fornire suddetti dati comporta la mancata prosecuzione dell'iter procedurale.

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o elettronico per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate onde prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il titolare si impegna inoltre ad eseguire una accurata valutazione di eventuali fattori che mettano a rischio la *privacy* del richiedente, nonché una stima di eventuali possibili danni, qualora ne riconoscesse la necessità.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di utilizzo e protezione dei dati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative al regolamento UE 2016/679 dovranno essere rivolte al "responsabile del trattamento".

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, verrà pubblicato all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.